

Ministero Marina

Roma

e Arsenale di Venezia

Riassunto corrispondenza Fornitura di:

8 pannelli trasmissivi
oc. om.

Contratto 21.1.1935

S.I.G.I.

Soc. Industrie telefoniche
Italiane.

Via Mauro Macchi 63

Milano

CONTRATTO

con la S.I.T.I. SOCIETÀ INDUSTRIE TELEFONICHE ITALIANE PER
LA FORNITURA DI N° 8 PANNELLI TRASMETTEVOLI AD ONDE CORTI E
PER SPARIONI R.F. DA 1 Mc. a FREQUENZA STABILIZZATA.

Per la S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane con
Sede in Milano Via Luigi Bodio, 39, Capitale L. 8.000.000.==
rappresentata della stipulazione di questo atto dal Sig.
Ing. Giacomo Levino, Consigliere Delegato, e la R. Marina rag-
giuntata dal Direttore Generale Armi ed Arnesanti Navali
Ammiraglio di Divisione Ferdinando FARINA, si conviene quan-
to appresso:

Art. 1°

La Società S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane
con sede in Milano, che nel seguito del presente atto sarà
chiamata semplicemente "LA NITTA" si impegna di fornire al-
la R. Marina:
N° 8 Pannelli trasmettenti ad onde corte e medie con oscil-
latore pilota alle condizioni indicate nel presente contrat-
to.

Art. 2°

A) ogni pannello consisterà di un pilota con una valvola
21250 Heronni, di un amplificatore con 2 valvole GB 3/300.
Per l'alimentazione anodica è previsto una sorgente che
eroga 1000 V. c.c. Per l'accensione della valvola pilota

8 pannelli
Trasmettenti
Contratto 21/1/85

una sorgente di 12,5 V.e.c. e per l'accensione delle valvole amplificatrici e manipolatrici c.a. monofase 220 V. 500 periodi. - La costruzione degli 8 pannelli, lo schema ed i valori dei vari componenti, nonché la disposizione generale degli organi dovranno corrispondere a quelli dei 2 apparati esemplari forniti dalla Bitta in base al contratto in data 22 Gennaio 1934-XIX e modificati dal R.I.E.C. di Livorno.

Ognun pannello avrà una intelaiatura scomponibile in due parti in rete lo Muntz rivestite di lacciera non forata di rame con verniciatura a fuoco di colore grigio chiaro.

Sarà previsto un dispositivo per l'introduzione dell'aria di raffreddamento. Uno sportello laterale permetterà l'accesso ai triodi e terodi. La chiusura dello sportello sarà combinata con interruttori di sicurezza.

Ogni pannello dovrà essere facilmente smontabile in due parti senza dover smontare organi interni e collegamenti. Tutti i dadi saranno muniti di rosette tipo *clow* per evitare lo svitamento. Le boccole di passaggio e gli assi di tutti gli organi di manovra saranno di metallo duro per modo che siano assolutamente evitati effetti di ingranamento in prolungato servizio.

B) Ogni apparato sarà corredato di strumenti di misura per il controllo delle correnti anodiche, tensione dei filamenti. Saranno previsti due strumenti per le correnti d'aurea.

c) La gamma delle frequenze di emissione sarà per le onde corte 20-85 mt., per onde medie 600-1100 mt., tali gamme d'onda dovranno essere coperte completamente senza alcun salto di frequenza intermedia. La gamma delle onde corte sarà divisa in tre sezioni.

All'atto del collaudo ciò sarà verificato cambiando con continuità la frequenza di emissione dai valori minimi ai valori massimi. Dovrà esistere un conveniente ricoprimento fra le scale in modo da poter facilmente realizzare anche le frequenze relative alla zona di passaggio da una posizione all'altra del commutatore.

Art. 3°

Nella fornitura saranno compresi tutti gli organi di funzionamento, compreso il dispositivo di manipolazione. Non faranno parte della fornitura i triodi o tetrodi, il tubo ed il meccanismo di alimentazione.

Art. 4°

All'atto del collaudo uno dei pannelli potrà essere smontato per sottoporre singolarmente i materiali ed i vari organi a prove separate e controllo per l'accertamento della loro buona qualità. I trasformatori, i condensatori ed i materiali isolanti risponderanno alle norme di collaudo in vigore presso la R. Marina. Per detti materiali, la Ditta dichiara di conoscere tali norme.

Tutti gli organi di bronzo interni al pannello saranno ni-

chelati e quelli esterni cromati.

Art. 5°

Le prove di collaudo saranno eseguite su ciascuno apparecchio adoperando i triodi e tetropi prescritti. Le prove comprenderanno:

a) prova generale di funzionamento, consistente nel far funzionare l'apparato tutto chiuso con antenna accoppiata e su una frequenza qualsiasi delle gamme predette con tensione di alimentazione di 3000 Volt (tre mila Volt) ai morsetti del pannello.

La prova avrà la durata di 30 minuti con trasmissione ad onde continue e di 30 minuti con trasmissione ad onde modulate, con manipolazione dei segnali con velocità di trasmissione non superiore ai 150 caratteri al minuto.

Durante questa prova l'apparato non dovrà dar luogo ad inconvenienti né si dovranno avere soprasollevamenti di temperatura sull'ambiente dei diversi organi, ad eccezione delle resistenze di assorbimento, superiore ai 30°.

b) Verifica delle gamme delle frequenze di emissione e del loro ricoprimento.

c) Riserva della potenza erogata sarà eseguita sostituendo all'antenna un circuito oscillante chiuso sintonizzabile sulle varie frequenze di emissione dell'apparato con in serie due lampade ad incandescenza e 500 Watt. 115 Volt.

Convenzion-lucente sarà considerato come potenza erogata quella consumata dalle lampade, che sarà determinata per confronto, mediante pirometro ottico, della taratura in corrente continua.

La potenza erogata ed il rendimento per ciascuna onda dovranno risultare non inferiori a quelli ottenuti coi due pannelli esemplari forniti dalla Bitta.

La misura sarà eseguita per la condizione di emissione di onde continue ed alimentando l'apparato con la tensione, ai morsetti di 3000 Volt. (tre mila Volt)

d) stabilità di frequenza. Sarà verificata la stabilità di frequenza a diverse frequenze con l'emissione di linee della durata di 3 minuti e le misure saranno eseguite dall'Istituto N.C. di Livorno. La stabilità di frequenza non dovrà risultare minore di quella ottenuta sul campione.

Art. 6°

Durante la costruzione dei pannelli, di cui è oggetto il presente contratto, la R. Marina avrà il diritto di farsi rappresentare da appositi delegati, i quali avranno libero accesso nelle officine della Bitta, ove si eseguiranno i lavori, per eseguire il controllo tecnico. Essi potranno rilevare dati e disegni dalle varie parti dei pannelli secondo lo riteranno opportuno, e potranno altresì rifiutare quelle parti che non risultassero eseguite a regola d'arte e difettose.

Art. 7°

La Ditta si obbliga a non far prendere visione a persone estranee alla R. Marina dei dati e disegni sia dell'insieme e sia delle varie parti del pannello senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina.

Art. 8°

La Ditta si obbliga a non riprodurre per conto di terzi, né a vendere a terzi, il pannello oggetto del presente contratto riconoscendo che tale tipo di apparato è stato appositamente studiato e realizzato dai tecnici della R. Marina esclusivamente per i servizi della medesima.

Art. 9°

Il prezzo di ciascuno degli otto pannelli di cui all'Art. 1°, di produzione nazionale, è di L. 41.000.-- (lire quarantun mila) e quindi complessivamente per gli otto pannelli lire 328.000.-- (lire trecentoventottomila) salvo quanto dispone il successivo art. 14, per merce debitamente imballata e resa franca di ogni spesa nella Sala della Giunta di Ricezione del R. Arsenale Militare Marittimo di La Spezia entro il termine di 120 (centoventi) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data del dispaccio con il quale il Ministero parteciperà alla Ditta l'approvazione del presente contratto.

Art. 10°

Il collaudo sarà eseguito presso la Direzione Armi ed Arma-

menti Navali del R. Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.

Il pagamento sarà provveduto dopo la consegna e l'accettazione al collaudo.

Art. 11°

Nel caso i pannelli e parti di essi venissero rifiutati al collaudo la Ditta dovrà ritirarli entro il termine di cinque giorni e sostituirli entro 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di partecipazione al rifiuto.

La Ditta non avrà il diritto a sostituirli che una sola volta.

Art. 12°

Qualora i pannelli non fossero consegnati o ritirati o sostituiti in caso di rifiuto, nei termini stabiliti dal presente contratto, la Ditta sarà assoggettata alla multa di L. 5,00 per ogni cento lire del prezzo di ciascun pannello in ritardo e per ogni giorno di ritardo.

Il valore complessivo delle multe non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del pannello. Oltre tale limite la R. Marina potrà, senza preavviso in mora e senza alcuna formalità, rescindere il contratto per la parte ineseguita con le sanzioni di cui all'Art. 44 delle condizioni generali di appalto in vigore nella R. Marina, di cui al R.D. in data 13 marzo 1930-N° 135.

Art. 13°

Le spese di registro e bollo e tutte le altre inerenti al

presente contratto sono a carico della Bitta.

Art. 14°

La Bitta è esonerata dall'obbligo di depositare la presunta cauzione, ma essa accetterà che in sede di liquidazione venga effettuata la ritenuta pari all'interesse del 4% annuo sulla somma di L. 32.800.- corrispondente all'importo della cauzione che avrebbe dovuto prestare e per il tempo che questa avrebbe dovuto restare vincolata.

Art. 15°

Per tutto quanto non è contemplato nel presente atto varranno le condizioni generali di appalto in vigore per la R.M. rina approvate con R. Decreto in data 13 Marzo 1910-N°135, che la Bitta dichiara di conoscere e di accettare.

Art. 16°

Tutte le controversie di carattere tecnico e quelle concernenti il rifiuto di una o più parti della fornitura presunte dalla Commissione di collaudo, saranno risolte inspiegabilmente dal Ministero.

Le altre controversie concernenti l'esecuzione del contratto saranno decise da un collegio arbitrale che sarà composto da un Consigliere di Stato-Presidente designato dal Presidente del Consiglio di Stato, da un Consigliere della Corte di Appello di Roma, nominato dal 1° Presidente della Corte medesima e da un Delegato del Presidente del Consiglio Superiore di Marina Membri, con facoltà a ciascuna del

le parti di aggiungere un altro membro, con voto deliberativo. - Non potranno essere arbitri le persone che per conto dell'Amministrazione della R. Marina o della Ditta abbiano in qualunque modo preso parte ai lavori su cui verte la controversia, alla loro direzione, collaudo e sorveglianza. - Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro decisione non sarà soggetta ad appello nè a ricorso per Cassazione. Essi decideranno altresì a carico di quale delle parti ed in quali proporzioni debbono essere poste le spese di giudizio. Durante l'arbitramento il progresso dei lavori continuerà normalmente.

Art. 17°

Agli effetti dell'art. 18 (di sotto) del R. Decreto 18 Novembre 1925 N° 2440 la Ditta delega a riscuotere e quitanzare per proprio conto il Sig. Ing. Giacomo Levine Consigliere Delegato, salvo la facoltà di chiedere che i pagamenti siano eseguiti in una delle forme indicate dal R. Decreto 7 Ottobre 1926 N° 1759.

A tutti gli effetti del presente atto, la Ditta elegge il suo domicilio legale in Milano Via Luigi Bodio, 39 presso la propria Sede.

Art. 18°

Il presente atto mentre impegna la Ditta sino dalla sua sottoscrizione da parte dei propri Delegati, non diverrà obbligatoria per l'Amministrazione della R. Marina se non

quando sarà stato approvato nei modi Legge.

Milano 21 Gennaio 1935-XIII°

S. I. T. I.

Società Industrie Telefoniche Italiane
Il Consigliere Delegato





Roma,

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMI ED ARMAMENTI NAVALI

Dir. Amm/va L. 2°

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARMI - ROMA

Reg. N. 13600 Allegati

La Soc. Industrie Telefoniche
Italiane "S.I.T.I."
Via Luigi Bodio 39

M I L A N O

ARGOMENTO: Approvazione contratto 21 gennaio 1935.

RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO

Per i conseguenti effetti s'informa codesta Società che con decreto ministeriale del 18 febbraio 1935 è stato approvato e reso esecutivo il contratto in data 21 gennaio 1935 per la fornitura alla R. Marina di 8 pannelli trasmettenti ad onde corte e medie per stazioni R.F. da 1 Kw a frequenza stabilizzata, per l'importo complessivo di L. 328.000.

I termini di consegna di cui all'art. 9 del citato contratto decoreranno dal giorno successivo alla data del presente dispaccio del quale si prega accusare ricevuta.

Si prega di voler sciogliere la riserva di cui all'art. 17 - 1° comma - del contratto, riguardante la facoltà di richiedere che i pagamenti siano fatti in uno dei modi indicati dal R.D. 7 ottobre 1926 n° 1759 e cioè mediante commutazione dei relativi mandati in vaglia cambiari della Banca d'Italia o mediante accreditamenti in c/c presso la Banca stessa, ovvero mediante versamenti in c/c postale.

p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

[Handwritten signature]

RICEVUTO 29 MAR 1935 ANNO XIII

33*60891

25/22

1° Aprile 1935-XIII°

ON. MINISTERO DELLA MARINA

Direzione Generale Armi ed Armamenti

Navali - Div. Amm/va Sez. 2°

R O M A

5/EL/RZ891

11

Accusiamo ricevuta del foglio 13600 del 27
marzo us. inviato a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno
e mentre prendiamo nota di quanto in esso comunicatoci assicuriamo
che i termini di consegna per gli otto pannelli per sommergibili
saranno senz'altro mantenuti a decorrere dal 28 marzo p.p.

Con la massima osservanza ossequiamo.

S. I. T. I.

Società Industrie Telefoniche Italiane
Il Consigliere Delegato



19 Luglio 1935-XIII°

ON. MINISTERO DELLA MARINA

Direzione Generale Armi e Armamenti

Navali - Divisione E.R.T.C. sez. 3°

R O M A

1887
25/LP/EZ

8 pannelli R.T. per sommergibili

Con riferimento al contratto del 21 gennaio 1935 ed alla lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno N° 13600 del 27 marzo us. informiamo che i pannelli di cui all'oggetto saranno pronti senz'altro nella prima decade di agosto.

La consegna dei pannelli a norma di contratto avverrebbe quindi con una decina di giorni di ritardo dal previsto.

Come dimostrato all'Egr. Prof. Boella che in questi giorni ci ha onorati di una sua visita, la lavorazione meccanica dei vari pezzi dell'apparato è completamente finita ed il lievissimo ritardo nella consegna è causata unicamente dai ritardi doganali sulla consegna del materiale stellite che come è noto deve giungere lavorato dalla Germania.

Pregiamo quindi cod. On. Ministero di voler accogliere favorevolmente la presente richiesta di proroga nella consegna dei suddetti pannelli ed in attesa di un gradito cenno di benestare ringraziando anticipatamente con la massima osservanza ossequiamo.

S. I. T. I.

p.p. Società Industrie Telefoniche Italiane

[Signature]



Roma 26 LUG. 1935 Anno XIII

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMI ED ARMAMENTI NAVALI

Div. ERTG Sez. 3

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARMI

La Ditta S.I.T.I.
Via Luigi Bodio 39
MILANO

Prot. N.º 3423 V/7 Allegato

ARGOMENTO: Proroga consegna 8 pannelli r.t. per sommergibili

Si risponde al foglio N.º 1887 25/LP/RZ/x in
data 19 Luglio u.s.

Questo Ministero si trova nella impossibilità
di concedere la proroga richiesta da codesta Società per
la fornitura degli 8 pannelli r.t. in argomento.

Codesta Società potrà in sede di condono di pe-
nale documentare i motivi di forza maggiore che hanno pro-
vocato il ritardo e questo Ministero non mancherà di esa-
minarli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DEVOTO IL

26 LUG 1935 * 0 1887

25	32	62		
R	P	RL		
POST				
IN ARCHIVO 31-7-35 R				

(Mod. 30 Teleg. 1932) $\left(\frac{A}{\Delta t}\right)$

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	Adesso	D	Avviso di ricevimento postale oppure	PCP
Urgentissimo	UGS	Par provvigione	FS	
Parzialmente urgente	PU	Par provvigione pagato	FSP	
	LCF	Posta raccomandata	PR	
Giornale	LCO	Espresso pagato	EP	
	LCD	Da consegnarsi in mani proprie	MP	
Risposta pagata a fine o transito	RP	Indirizzo	17551333-00012	
Telegramma collazionato	TC	Forma data	19	
Avviso di ricevimento telex				
Avviso di ricevimento telex urgente				

UFFICIO TELEGRAFICO
di
MILANO
Anno XIII
Di Stato

Il Governo non assume alcuna responsabilità che, in conseguenza del servizio della telegrafia, le tasse riscosse in meno per errore ed in seguito a sfuggita irreperibilità del destinatario devono essere compensate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fiorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

*Ricevuto il 21/05/55 Del circuito N. 100		Ricevente		Ricevuto il 21/05/55 Del circuito N. 100		Ricevente		Ricevuto il 21/05/55 Del circuito N. 100		Ricevente		
QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROV. ORIGINARIA	NUM. DI ARCHIVIO	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	GIORNO	MESE	ANNO	DATA DELLA PRESENTAZIONE	GIORNO	MESE	ANNO
442.	UFF ROMA	1284	28	21	21							

MARINARMI 54779 PREGO TELEGRAFARE DATA CUI POSSANO ESSERE PRONTI
COLLAUDO PRIMI TRE APPARATI OGGETTO CONTRATTO 21 GENNAIO STOP
COLLAUDO SAREBBE ESEGUITO FABBRICA STOP SOTTOSEGRETARIO MARINA
CAVAGNARI -

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Ord. 505 - 8-15-DUE XI, - Stab. Vellorchi, Firenze. - Copie 4.200.000

UFFICIO

25

Data della compilazione

1° Agosto 1935-XIII°

Sigla del Compilatore

FL/RZ

P

TELEGRAMMA IN PARTENZA

Data della presentazione al centralino dello Stabilimento: giorno 1° mese 8 ore 10 minuti

Indicazioni eventuali tassate

Destinatario

MARINARMI

Destinazione

ROMA

Testo

RIPERIMENTO MARINARMI 54779 PRIMI 3 APPARATI SARANNO PRONTI 20 AGOSTO

SITI

Trasmesso all'Ufficio Fonotelegrammi il giorno 1

mese

Agosto

ore

11

minuti

30

Numero dell'apparecchio da cui fu trasmesso

Sigla del Trasmettitore

DB

S. I. T. I. - MILANO

UFFICIO

Data della compilazione

Sigla del Compilatore

58/35
25
TELEGRAMMA IN ~~PARTENZA~~ *Arrivo*

Data della presentazione al centralino dello Stabilimento: giorno mese ore minuti

Indicazioni eventuali fissate

Destinatario

Destinazione

Testo

*Marinarini 55974 Collaudo 3 trasmettitori pronti 20 g. 20
Sara eseguito fabbrica Selegato Marinarini per via stg.
Dopo collaudo devono essere spediti direttamente 2
Marinarini Trieste per CRPT ad uno Marinarini
Taranto*

Trasmesso all'Ufficio Fonotelegrammi il giorno mese ore minuti

Numero dell'apparecchio da cui fu trasmesso

Sigla del Trasmettitore



15 OTT. 1935 Anno XIII

Roma,

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMI ED ARMAMENTI NAVALIDiv. E.R.T.C. 3^a

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARMI

Prot. N. 202⁴ AllegatiMARINARMI = LA SPEZIA
e per conoscenza :

Alla Ditta S.I.T.I.

Via Germanico 109 - R O M A

ARGOMENTO:

Conto liquidazione di n.8 pannelli r.t.SITI
Contratto 21 Gennaio 1935.

Si fa riferimento al telegramma n.97953 dell'11 corrente.

Codesta Direzione provveda a richiedere telegraficamente alle Autorità interessate i documenti occorrenti per completare il conto di liquidazione e perchè i tre apparati introdotti nella locale Giunta di Ricezione il 25 Settembre u.s.siano sollecitamente collaudati.

Tenga conto che la Ditta S.I.T.I., d'ordine di questo Ministero, ha spedito n.2 pannelli direttamente a Marinarmi Taranto, n.2 ai Cantieri di Monfalcone ed uno ad Augusta, facenti parte della suddetta sottomissione degli otto.

d'ordine

p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ON. MINISTERO DELLA MARINA - DIREZIONE GENERALE ARMI ED
ARMAMENTI NAVALI DIV. ERTG. SEZ. 3^a - ROMA

2108

Questa Ditta riferendosi al preg.foglio 3423 v/7 di cod.
On. Ministero si permette di inoltrare domanda di condono
della penale per la fornitura degli 8 pannelli trasmetten-
ti di cui al contratto in data 21 gennaio 1935 - Tali pan-
nelli, per i quali il suddetto contratto stabiliva la consegn-
na entro il 25/7/935, furono spediti con ritardo e preci-
samente:

3 pannelli in data 27/8/935 - 1 pannello in data 4/9/935
3 " " " 11/9/935 - 1 " " " 23/9/935

La nostra officina non ha potuto terminare il montaggio
dei pannelli entro il 25.7.935 poichè il materiale steatit-
te necessario per la costruzione delle induttanze e dei
commutatori che deve giungere lavorato dalla Germania non
ci fu consegnato in tempo utile.

Dalle fotografie allegate risulta infatti che detto mate-
riale Steatite, contrassegnato con i ns/ numeri di disegno
9571 - 9572 - 9573 - 9574 - 9581, fu ordinato da noi alla
Ditta Mottola, rappresentante della Casa Magnesia Steatit
A.G. con ordine 1458 in data 8/3/935 -

Con nostra lettera in data 1/5/935 abbiamo fatto presente
alla Ditta Mottola che la fornitura è per noi della massi-
ma urgenza. - La Ditta Mottola conforma con lettera del
3/5/935 i ns/ rilievi fatti sui campioni fornitici.

Dalle bollette di consegna e le ns/ bolle di entrata risulta
che solo il giorno 20/7/935 siano venuti in possesso dell'ul-
tima partita del materiale necessario per poter procedere
all'avvolgimento delle induttanze ed al montaggio della se-
rie completa degli organi.

Preghiamo quindi cod. On. Ministero di voler accogliere be-
nevolmente la ns/ domanda considerando che la causa del ri-
tardo non dipende da noi, ma è dovuto a forza maggiore co-
me risulta dai documenti allegati.

Con osservanza,

Milano 21 Novembre 1935-XIV°

le

S. I. T. I.

S.p. Società Industrie Telefoniche Italiane

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

26 Ottobre 1935-XIII°

ON. MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE ARMI ED ARMAMENTI

NAVALI - DIV. ERTC SEZ. 3°

ROMA

62/DC/RZ
20/11/35

Questa Ditta riferendosi al preg. foglio 3423 v/7 di cod. On. Ministero si permette inoltrare domanda di condono della penale per la fornitura degli 8 pannelli trasmettenti di cui al contratto in data 21 gennaio 1935. - Tali pannelli, per i quali il suddetto contratto stabilisce la consegna entro il 25. 7.935, furono spediti con ritardo e prefissamente:

3 pannelli in data 27 - 8 - 935
1 pannello " " 4. 9 - 935
3 pannelli " " 11 - 9 - 935
1 pannello " " 23 - 9 - 935

Il ritardo è causato unicamente dal ritardo, per difficoltà doganali, nella consegna del materiale steatite, che fu ordinato al ns/ fornitore Ditta Mottola rappresentante della Casa Magnesia Steatitica con ordine 1458 in data 8.3.935, e come noto deve giungere lavorato dalla Germania.

Solo il giorno 20.7 935, con bolla d'entrata 6331 ci fu consegnata l'ultima partita del materiale dopo di che si doveva ancora procedere all'avvolgimento delle indutture ed al montaggio delle parti.

Preghiamo quindi cod. On. Ministero di voler accogliere benevolmente la ns/ domanda considerando anche il fatto che i 10 pannelli di cui al contratto in data 17.6.935 furono consegnati con un anticipo di due mesi rispetto alla scadenza stabilita nel suddetto contratto.

Con osservanza ossequiamo.

S. I. T. I.
Società Industrie Telegrafiche Italiane



13 DIC. 1935 * 03458

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMIE ED ARMAMENTI NAVALI

Div. AMM/va

INDIRIZZO TELEGRAFICO MARINARMI - ROMA

S.I.T. I.

(Società Industrie Telefoniche I-
tiane)

Prot. N. 25.678

Allegati

18 DIC. 1935 Anno XIII

MILANO

ARGOMENTO: Contratto 21 gennaio 1935 per fornitura di n. 8 pannelli
trasmettenti - Istanza per condono delle penalità.-

- 1 - Si risponde all'istanza in data 21 novembre u.s., con cui codesta Società ha domandato il condono delle penalità in cui è incorso per effetto dei ritardi verificatisi nell'espletamento della fornitura di 8 pannelli trasmettenti, oggetto del contratto in data 21 gennaio c.s.
- 2 - Codesta Società ha affermato che tali ritardi sono derivati dal fatto che la Ditta estera che le ha fornita una parte delle materie prime occorse per la costruzione di detti pannelli, non le ha consegnato in tempo tale materiale.
- 3 - In linea di fatto, si rileva che codesta Società ha commissionato le accennate materie prime senza adoperare la necessaria sollecitudine. E difatti: come codesta Società medesima ha documentato, la commissione di dette materie venne data il giorno 8 marzo c.s., mentre il contratto inerente ai pannelli di cui sopra era stato firmato fin dal 21 gennaio antecedente, e lo schema di tale contratto era stato concordato sin dal 10 agosto 1934-XII.
- 4 - In linea di diritto, si osserva poi che - dovendo codesta Società rispondere del fatto dei suoi sub fornitori - la ritardata consegna delle accennate materie prime non è ragione valida agli effetti del chiesto condono; e tale circostanza può solo consentire a codesta Società di chiedere, se crede, alla Ditta che le ha fornite quelle materie, il risarcimento del danno arrecatole col suo ritardo. Inoltre, si osserva - in conformità

°/.....

del parere espresso dal Consiglio di Stato in casi consimili-
che chi assume una obbligazione da adempiere entro un deter-
minato periodo ^{di tempo}, senza essersi prima assicurati i mezzi neces-
sari per l'adempimento, corre liberamente un'alea della qua-
le non può non sopportare le conseguenze: e pertanto, an-
che per tale motivo, non può esser presa in considerazione
la ragione addotta da codesta Società a giustificazione dei ritar-
di che hanno occasionato le penali in questione.

- 5 - Dato quanto precede, mancano gli elementi necessari per
potere addivenire alla concessione del chiesto condono.

p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO





13 DIC. 1935 Anno XIV

Roma

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMEE E ARMAMENTI NAVALI

Dir. ERTC Liv. 3

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARMI - ROMA

MARINARMI

LA SPEZIA

E per conoscenza:

ALLA DITTA S.T.T.I.
Via Germanico 109

ROMA

Prot. N° 6592 Allegati

ARGOMENTO: Conto liquidazione di N° 8 pannelli r.t. SITI =
Contratto 21 Gennaio 1935.

Si fa riferimento al dispaccio N° 5202 V/7 in data
15 Ottobre u.s. ed al telegramma N° 97953 dell'11 stesso mese.

La Ditta S.T.T.I. comunica di non avere avuto ancora il
pagamento della fornitura in argomento, malgrado le ripetute
sollecitazioni.

Si prega comunicare per quali circostanze a tutt'oggi non
è stato ancora trasmesso il relativo conto di liquidazione.

p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

16 DIC. 1935 Anno XIII
13 DIC. 1935 * 03463

22

30 DIC. 1935 Anno XIII



Roma,

11 GEN 1936 Anno XIV

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMI ED ARMAMENTI NAVALI

Dir. Amm. 1°

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARMI - ROMA

Prot. N. 10554 Allegati

LA SOC. INDUSTRIE TELEFONICHE
ITALIANE - Via Bodio n. 39
MILANOARGOMENTO: Cessione di crediti - Contratti 13 settembre 1934 e
21 gennaio 1935. -

e per conoscenza :

Alla BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

Filiale di

M I L A N O

- 1 - In risposta al foglio in data 27 dicembre 1935 ed a seguito del dispaccio n. 26508 del 23 detto mese ed anno, si accetta l'atto in data 16 novembre 1935, rogato in Notar Filippo Federico Cellina, col quale codesta Ditta cede alla Banca d'America e d'Italia filiale di Milano i crediti derivantile dalle seguenti forniture:
- a) contratto 21 gennaio 1935 per fornitura alla R. Marina di 8 pannelli trasmettenti ad onde corte e medie per l'importo di lire 328.000;
 - b) contratto 13 settembre 1934 per la fornitura di 8 pannelli alimentatori per l'importo di L. 80.000.
- 2 - Si avverte che i pagamenti relativi ai crediti ceduti saranno disposti con mandati intestati a codesta Ditta e per essa alla cessionaria Banca d'America e d'Italia filiale di Milano.
- 3 - Dell'atto di cessione precitato dovranno essere inviate a questo Ministero tre copie in carta libera per uso amministrativo.

P. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

15 GEN 1936 Anno XIV

22

RISPOSTA IL
IN ARCHIVO20/1/36
20/1/36

1/2 Mc
Rossa

20 gennaio 1936 XIV^o

ON.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE ARMI ED ARMAMENTI NAVALI
DIVISIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I^a ROMA

22/205/R/T

Rispondiamo al foglio N. 10554 di prot. in data
11 corr. di cod. on. Ministero, per accompagnare in triplice copia,
l'atto di cessione di credito effettuato alla Banca d'America e d'Italia
rogito Notaio Filippo Federico Cellina relativo ai contratti 21.I.1935
e 13.9.1934 .-

Con perfetta osservanza ci segniamo

S. I. T. I.

p.p. Società Industrie Telefoniche Italiane

[Signature]

3 allegati

23 gennaio 1936 XIV^o

ON.

MINISTERO MARINA

DIREZIONE GENERALE ARMI & ARMAMENTI NAVALI
DIVISIONE E.R.T.C. = SEZIONE III^a

R O M A

22/314/R/T

Rispondiamo al foglio in data 18 corr. N. 373 V/7 di cod.
on. Ministero .-

Provvediamo a mandare alla Direzione dell'Arsenale de La
Spezia, la copia delle fatture N. 1674 e 1721 rispettivamente in data
5 e 11.9.1935, di L. 41.000 ciascuna, e ci pregiamo intanto comunicare
che le due fatture anzidette si riferiscono a due trasmettitori per smg.
facenti parte del contratto in data 21.1.1935 per la fornitura di N. 8
trasmettitori per L. 328.000 .-

Infatti la fatturazione della fornitura di tali trasmetti-
tori è avvenuta secondo le consegne effettuate e precisamente :

fattura N. 1673	- 5.9.1935	- N. 3 trasmettitori	L. 123.000.=
" " 1674	- " " "	" 1 "	" 41.000.=
" " 1721	11. " "	" 1 "	" 41.000.=
" " 1802	23. " "	" 3 "	" 123.000.=

Qualora cod. on. Ministero ritenesse opportuno di avere un
unica fattura per il complessivo importo degli 8 trasmettitori, fattura
che rispecchierebbe il contratto, abbia la squisita cortesia di comunicar-
celo e sarà n/ premura provvedere immediatamente di conformità .-

Con perfetta osservanza ossequiamo

p.p. Società Italiana di Ricerche e Studi
[Signature]



30 GEN. 1936 Anno XIV

Roma

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMI ED ARMAMENTI NAVALI

Div. ERTC Sez. 3

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARMI - ROMA

// la Ditta S.I.T.I.

Via Germanico N° 109

R O M A

Prot. N° 103 *g. Allegati*ARGOMENTO: Fornitura N° 8 pannelli trasmettenti = Contratto
21 Gennaio 1935.

In esito alle ripetute sollecitazioni rivolte da questa Società, si comunica che il conto di liquidazione relativo alla fornitura in argomento è stato emesso ed inviato da Marinarmi La Spezia alla locale Ragioneria per le prescritte scritturazioni.

d'ordine
p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

RICEVUTO 3 FEB 1936 Anno XIV
-3 FEB 1936*00498

22

RISPOSTA

MARITIM

S. I. T. I.

Società Industrie Telefoniche Italiane

Anonima - Capitale L. 8.000.000 (versato L. 6.000.000)

MILANO - Via Luigi Bodio N. 39



c/c postale 3/15236 Milano

Fattura N.°

I000I

V./ ordine contratto 21-1.1935

Commessa

Bolletta d'uscita



Milano, 8 marzo 1937 XV^o

ON. R. ARSENALE ARMI & ARMAMENTI NAVALI
DIREZIONE A.A.
LA SPEZIA

Per le seguenti merci speditevi a mezzo

in porto

pagamento come da contratto

DARE

CONDIZIONI DI VENDITA - I prezzi esposti sui nostri listini e cataloghi s'intendono per merce franca nei magazzini della venditrice e non sono impegnativi per successive ordinazioni. - Le figure segnate nei nostri cataloghi e listini sono suscettibili di variazioni, riservandoci di fare quelle modifiche che troveremo opportune. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, anche se venduta franca a domicilio. - Le spedizioni verranno fatte col mezzo che reputeremo più conveniente, salvo tassative indicazioni della Clientela. - Le eventuali osservazioni sui prezzi non si ammettono reclami, se non fatti entro il termine stabilito dall'art. 20 del Codice di Commercio. - I pagamenti, salvo delle singole fatture dovranno farsi immediatamente e non in sede di liquidazione o di pagamento delle fatture stesse. - I pagamenti, salvo diverse speciali istituzioni, si intendono anticipati ovvero per metà all'ordine e per metà contro assegno. Dovranno essere fatti direttamente a Milano presso la venditrice. - In caso di qualsiasi contestazione è competente il Foro di Milano.

Quantità
o peso

MATERIALE

PREZZO
LIT.

IMPORTO
LIT.

Imballo

Trasporto

Fornitura di N. 8 pannelli trasmettenti o.c.
o.m. L.

328.000 =

Acconto versatoci

295.200 =

32.800 =

Fornitura effettuata sul contratto 21-1.1935

Questa fattura venne stilata su richiesta di Spezia, e restituita come allegato alla lettera Marini-Armi di Spezia del 24.3.1937. Con il presente si ripete il motivo del mancato pagamento della somma 32.800.

Assicurazione trasporto %

Compil. Verif. prezzi Contabil. Direz.



REGIA MARINA

Direzione Armi e Armamenti Navali

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Ufficio CONTRATTI Sez. I

Indirizzo telegrafico

Prot. N. 27246/C Allegati

ARGOMENTO: Contratto 2I/I/1935 =

LA SPEZIA addì 27/3/1937.XV° =

Al SOC. AN. SITI = Via Luigi
Bodio - 39 - MILANO =

e per conoscenza :

NAVALARMII = MILANO =

I°)- Restituisco le tre allegate copie della fattura numero 10001 stillata l'8 c.m. per l'importo di Lire 32800 = significando che a codesta Ditta non compete alcun'altro pagamento in relazione alla fornitura del contratto citato in argomento, in quanto con la riscossione di Lire 295200 = deve ritenersi saldata di ogni avere compresa la maggiore spesa di L.863 sostenuta per la spedizione di un pannello ad Augusta anzichè a La Spezia .-

2°)- La differenza in meno non riscossa è stata decurtata per i motivi che seguono e non trattenuta a garanzia dei pannelli non compresa, quest'ultima, nelle clausole contrattuali :

Penale	Lire	32.226,00
Ritenuta 4 %	"	1.218,36
Bollo sui verbali	"	24,00
Tassa di bollo	"	89,00
Arrotondamento	"	0,64
Totale Lire		33.558,00



REGIA MARINA
 Direzione Armi e Armamenti Navali

UFFICIO AMMINISTRATIVO
 Ufficio **CONTRATTI**

Indirizzo telegrafico

Prot. N. *L. 24/4/37* Allegati

LA SPEZIA. 27/3/1937.XV° =

NAVALARMİ = MILANO =

e per conoscenza :

DITTA SITI Via L. Bodio 39 =
 = MILANO =

ARGOMENTO: Contratto SITI 21/I/1935 =

- 1°)- Mi riferisco al foglio di V.S. n. 6477 del 5
 c.m..
- 2°)- Come ho comunicato alla Ditta SITI col foglio
 27246 di pari data, rimesso per conoscenza an-
 che alla S.V., informo che la somma di L. 863 =
 quale spesa sostenuta dalla Ditta per la spedi-
 zione di un pannello ad Augusta, anzichè a La
 Spezia, è stata rimborsata in sede di liquida-
 zione dell'importo della fornitura il cui conto
 fu rimesso al Ministero il 22 gennaio 1936 col
 foglio 9181 e per nette L. 295305 =

IL COLONNELLO A.N. DIRETTORE
 E. Bianco di S. Secondo

ARDITO ARTURO

RAPPRESENTANZE

Spett.
S.I.T.I.
MILANO

PER TELEGRAMMI: ARDITO - CHIODO 6 - LA SPEZIA

TELEFONO INTERCOMUNALE Num. 20-146

C. P. E. LA SPEZIA N. 688

FORNITURE NAVALI

LA SPEZIA,

1/4/1937 XV

VIA CHIODO, 6

Senza grata Vs/ a riscontrare compiegato mi pregio rimetterVi fogli N° 22140/C e 27246/C di questa Direzione Armi che per quanto datati dal 27/3 u.s. soltanto oggi misono stati rimessi.

Come vedete entrambi i fogli di riferiscono al contratto 21/I/1935 per N° 8 pannelli trasmettenti, la cui liquidazione, secondo le affermazioni della Direzione ha già avuto luogo comprese le L. 863 per spese da Voi sostenute per la spedizione di 1 pannello ad Augusta e con le decurtazioni per penali, ritenuta esonero cauzione etc. che la Direzione Vi specifica nel foglio N° 27246/C.

Vi prego prenderne buona nota e ben distintamente Vi saluto.



Residuo azione Banca L. 32695. 14.4.37

MINISTERO MARINA.

8 Pannelli radiotrasmittenti.

Contratto del 21-1-35

Approvazione del contratto 24-III-935

Termine di consegna : 120 giorni a partire dal 28-III-935.

Scadenza del termine di consegna : 27-VII- 935.

Consegne effettuate :

3	pannelli in data	20 agosto 1935	rit.	gg.	23
1	"	4 sett. 1935	"	"	39
3	"	11 sett. 1935	"	"	45
1	"	23 " 1935	=	"	57

Il collaudo era prescritto che venisse fatto all'Arsenale di Spezia. Per i primi tre pannelli però il collaudo venne fatto nello stabilimento a Milano, Tali tre pannelli erano pronti il 20 agosto 1935, (vedi teleg. del Ministero Marina del 31/7/935, la risposta SITI del 12 agosto 935 e telegramma MM. Marina del 5 agosto 935.)

Si delinea la prospettiva di un ritardo a causa della lungaggine nella consegna di materiale proveniente dalla Germania. La SITI fece presente questo stato di fatto con lett. del 19/7/935.

Il MM. della Marina, con lettera del 25 luglio 935, ricusò la proroga, consigliando di chiedere il condono della multa.

In data 26 ottobre 35 e 21 nov. 35 la SITI chiese infatti il condono della multa, ma il MM. Marina ricuso' con lettera del 13 dicembre di prenderlo in esame. Questo diniego e', secondo la SITI, ingiustificato per i seguenti motivi :

12) Il Ministero rimprovera la SITI di non aver ordinato in tempo il materiale. Logicamente la SITI poteva ordinare il materiale solamente all'atto dell'ordinazione dei pannelli, avvenuta con lettera del 27 marzo 935. Infatti, il contratto stesso diveniva impegnativo per la SITI all'atto della firma, per l'Amministrazione sarebbe divenuto impegnativo solamente alla data del dispaccio con il quale il Ministero partecipava alla ditta l'approvazione del contratto stesso (art. 9 del contratto 21-1-35).

Ripetiamo che tale dispaccio di approvazione porta la data del 27 marzo 1935.

Purtuttavia la SITI ordino' il materiale il giorno 8 marzo 935, quindi 3 settimane prima dell'approvazione, fidandosi di

Comunicazioni verbali che il contratto sarebbe stato approvato. Quindi e' privo di fondamento il rimprovero contenuto nella lettera di diniego del 13 dicembre 35, Cap. 3 del Ministero della Marina.

In quanto all'argomentazione del cap. 4 della stessa lettera, la SITI ~~xxxxxxxx~~ osserva che aveva notificato sin dal giorno 19/7/ il forzato ritardo nella consegna. Il ritardo era dovuto unicamente alla mancata consegna di accessori isolanti da parte del sub-fornitore, oggetti che notoriamente erano provenienti dalla Germania.

Ora si osserva che per l'importazione di simile materiale dall'estero erano gia' entrate in vigore delle restrizioni di contingente e anche dei divieti; dall'altra parte la richiesta di simili materiale era notevolmente aumentata, dimodoche' il sub-fornitore trovava effettivamente difficoltà a mantenere il termine di consegna. Di fronte a questa situazione ed alle disposizioni restrittive emanate d'imperio dalle Autorita' in materia d'importazioni, ci sembra piu' che giustificata la ragione di forza maggiore per i ritardi nella consegna.

22) Con lettera del 26 ottobre 35, nella quale chiedeva il condono della multa, la S I T I fece presente che, quando poteva, aveva

favorito il Ministero con consegne anticipate di forniture. Faceva presente infatti che altri 10 pannelli di un'altra fornitura in data 17-6-35 vennero consegnati con un anticipo di ben due mesi.

32) Se venisse negato l'accoglimento di questo ricorso e il condono della multa, la SITI dovrebbe rivendicare la corresponsione d'interessi per ritardato pagamento proprio di questa fornitura. La SITI aveva sollecitato il pagamento in molte riprese, tanto presso l'Arsenale di Spezia quanto presso il Ministero della Marina.

Il contratto del 21-1-35 stabiliva che il pagamento doveva essere corrisposto dopo la consegna e l'accettazione di collaudo (art. 10). Il collaudo infatti era avvenuto regolarmente e siccome non dette luogo a rimarchi, anche il pagamento doveva essere eseguito subito. Invece, dopo tanta insistenza, il Ministero della Marina, con lettera del 15 ottobre scrisse alla Marina - Armi di La Spezia, inviando copia alla SITI per conoscenza, d'interessarsi, affinché avvenisse la liquidazione. Il M.M. Marina in data 30.I.36 scrisse alla SITI, dicendo di avere disposto il pagamento. La liquidazione, invece, avvenne solo nel luglio 1936, e cio' per il semplice fatto, che l'Arse =

nale di La Spezia non riusciva ad avere il Buono di carico per uno dei pannelli spedito in Sicilia; così la liquidazione dell'intero contratto, dell'importo di L. 328.000.-, subì questo enorme ritardo.

La SITI, che aveva ingente necessità di cassa, dovette cedere, nell'ottobre 1935 il credito alla Banca, spendendo in questi 8 mesi di ritardo nel pagamento, fra interessi e commissioni, circa 18.000.- Lire. Questa cessione venne notificata al MM. Marina con lettera del 27 dic. 1935, che ne prese atto con lettera del 11 gennaio 1936.

Alla SITI sembra giusto che il Ministero sia tenuto a rimborsare una buona parte di queste spese da essa ~~MMMM~~ sopportate per questo enorme ritardo nel pagamento.

Vi è un'altra rivendicazione da fare da parte della SITI, per l'errata applicazione della multa. Il Ministero ha trattenuto infatti L. 32.800.- a titolo di penale. Ha trattenuto puramente e semplicemente il 10 %, ossia il massimo della multa applicabile per contratto. La multa va però applicata sui ritardi effettivi di quel materiale che venne consegnato in ritardo.

Lo specchio seguente ci dà una cifra massima complessiva di L. 24.600.- che nella migliore delle ipotesi, poteva essere trattenuta

Dir. Gen. Armi e Armamenti Navali
Divisione G. R. G. C.
Sezione III

Milano, 28 Marzo 1939-XVII°

Spett.le Ministero della Marina, *

La sottoscritta Società Industrie Telefoniche Italiane (S.I.T.I.), desiderosa di definire la pratica pendente presso cotesto Ministero circa il chiesto condono delle multe per ritardata consegna si onora di riassumere i termini esatti della questione.

Con contratto del 21 Gennaio 1935 la scrivente Società si era impegnata di fornire al Ministero della Marina otto pannelli radiosmittenti con termine di consegna al 27 Luglio 1935.

Iniziatasi la lavorazione la Siti si trovò a dover subire alcuni ritardi per effetto di insospettate lentezze nella consegna di materiali provenienti dalla Germania. Di tali lentezze e delle loro conseguenze, essa Società diede notizia al Ministero con la lettera 19 Luglio 1935, nella quale chiedeva una breve proroga giustificando la sua richiesta con queste motivazioni: "Come si è dimostrato all'egregio Prof. Boella che in questi giorni ci ha onorati di una sua visita, la lavorazione meccanica dei veri pezzi dell'apparato è completamente finita ed il lievissimo ritardo nella consegna è causato unica-

mente dai ritardi doganali sulla consegna del materiale steatite che, come è noto, deve giungere lavorato dalla Germania".

A tale lettera cotesto Ministero con foglio 25 Luglio 1935 rispondeva asserendo essere nella impossibilità di concedere la richiesta proroga al termine di consegna, ma aggiungendo anche le seguenti parole:

"Cotesta Società potrà in sede di condono di penale documentare i motivi di forza maggiore che hanno provocato il ritardo e questo Ministero non mancherà di esaminarli".

La consegna avvenne alle seguenti date e con gli indicati ritardi sulla data 27 Luglio 1935:

3 pannelli consegnati il	20 Agosto	= ritardo	giorni	23
1 pannello	" "	4 settembre	ritardo	" 39
3 pannelli	" "	11 "	= ritardo	" 45
1 pannello	" "	23 "	= ritardo	" 57

In conformità al consiglio avuto da cotesto Ministero, la Siti, in sede di condono di penale, avanzò le sue ragioni. Infatti con lettera 26 Ottobre 1935, la Siti, precisò i motivi del ritardo dovuto a documentate difficoltà doganali, osservando altresì che essa era ben meritevole di un condono in considerazione del fatto che in altra fornitura dello stesso anno essa aveva consegnato dieci pannelli con un anticipo di due mesi rispetto alla scadenza stabilita in contratto.

Ma quella sua equa domanda si urtò in una piena repulsa contenuta nella nota 13 Dicembre 1935 Anno XIV N.25678 di cotesto Ministero, dopo di che la pratica subì un lungo silenzio.

Gli argomenti che vengono edotti dal Ministero sono i due seguenti:

a) - Si afferma che la Siti non ha adoperato la necessaria sollecitudine nel commissionare all'estero le materie prime. Infatti, dice la nota ministeriale, il contratto venne firmato il 21 Gennaio 1935 e l'ordinazione, delle materie prime venne data l'8 marzo successivo. Ma qui c'è un equivoco. E' vero che il contratto venne firmato il 21 Gennaio 1935, ma esso non diventava definitivo se non con l'approvazione dell'Amministrazione, e tale approvazione non è stata comunicata che il 27 marzo 1935, con raccomandata N. 13600. Dunque la Siti che poteva attendere il perfezionamento del contratto prima di procedere alle sue ordinazioni di materie prime, ha in realtà provveduto tre settimane prima dell'approvazione.

Il rilievo, dunque, di mancata sollecitudine non ha motivo di essere.

b) - Nè pare fondata la seconda argomentazione per la quale a giudizio di cotesto Ministero la ritardata consegna di materie prime non può essere ragione valida agli effetti del chiesto condono. Tale circostanza - dice la nota ministeriale - può solo consentire alla Siti di chiedere se crede, alla

Ditta che le ha fornite tali materie il risarcimento del danno recatole col suo ritardo.

Ma occorre osservare al riguardo che nell'epoca di cui si tratta, l'importazione non era libera, poichè erano già entrate in vigore delle restrinzioni di contingente. Ora di fronte alle disposizioni restrittive dell'importazione emanate d'imperio dalle Autorità competenti, i ritardi delle Ditte Estere fornitrici rientrano nella "forza maggiore", la quale quindi deve far sentire i suoi effetti nei rapporti fra la Ditta Italiana e lo Stato. E ciò tanto più in quanto la Siti non intende di modificare i criteri giuridici a cui si è ispirato il Consiglio di Stato (e dei quali è cenno nella nota ministeriale) ma soltanto di far appello a quei motivi di equità ai quali crede di potere ragionevolmente far ricorso avendo, anche in altre forniture dimostrata la sua buona volontà e la sua pronta sollecitudine.

Questi motivi di equità che qui si invocano trovano un altro valido sussidio in un danno sopportato dalla Società e del quale sarebbe giusto risarcirla.

E' da ricordare, infatti, che il citato contratto 21 Gennaio 1935 stabiliva all'art. 20 che il pagamento dovesse essere corrisposto dopo la consegna e l'accettazione del collaudo. Perciò essendo avvenuto il collaudo senza dar luogo a rimarchi, il pagamento doveva seguire subito dopo. Invece, nell'Ottobre 1935,

cotesto Ministero scrisse alla Marina-Armi della Spezia perchè si facesse luogo alla liquidazione. Ma il predetto ufficio, per il semplice fatto di non riuscire ad avere uno dei Buoni di carico per un pannello spedito in Sicilia, ritardò tanto il pagamento che questo avvenne soltanto nel luglio 1936 con oltre otto mesi di ritardo.

E' noto a cotesto Ministero che la Siti, per urgenti necessità di cassa, cedette il proprio credito nel Novembre 1935 alla Banca D'America d'Italia notificando regolarmente la cessazione al debitore ceduto. Ora i molti mesi di ritardo nel pagamento hanno prodott, per interessi e commissioni, un aggravio di circa L. 18.000 che la Siti ha dovuto sopportare evidentemente per colpa di cotesta Amministrazione.

Pertanto pare equo che la multa per ritardata consegna inflitta da cotesto Ministero venga interamente condonata, non solo per le ragioni esposte più sopra ma anche a compenso dell'ingente danno procurato alla Siti dal ritardato pagamento della fornitura.

Ed ora un'ultima osservazione che ha carattere di doverosa rettifica.

Cotesto Ministero ha applicato la penale nella misura massima consentita, calcolando il 10 per cento dell'importo della fornitura, e quindi, poichè detta fornitura era di

L. 328.000, trattenendo una penale di L. 32.800.

Ora l'art.12 del contratto 21 Gennaio 1935 prescrive, che in caso di ritardata consegna, "la Ditta sia assoggettata alla multa di L.6,20 per ogni cento lire del prezzo di ciascun pannello in ritardo e per ogni giorno di ritardo".

Rifacendo il calcolo in base a queste prescrizioni contrattuali si ha:

N. 3 - Pannelli pronti collaudo il 20 agosto 1935

ritardo giorni 23,

Importo della fornitura L. 123.000.=

multa 0,20% al giorno L. 5.658

N. 1 Pannello consegnato il giorno 5 settem-

bre 1935, ritardo giorni 38,

Importo della fornitura L. 41.000.= " 3.198.=

N.3 Pannelli consegnati il giorno 11

Sett. 1935, ritardo giorni 45,

importo della fornitura L.123.000.=

multa 0,20% al giorno L. 11.070

N.1 Pannello consegnato il giorno 23 Sett.

1935, ritardo giorni 57,

importo della fornitura L. 41.000.=

multa 0,20% al giorno " 4.674.=

TOTALE

L. 24.600.

Se, dunque, in dannata ipotesi, cotesto Ministero volesse tener ferma la penale, respingendo tutte le valide ragioni che ne consigliano il condono, essa penale non potrebbe essere di L.32.8000, ma, a termini dell'art.12 del contratto, dovrebbe calcolarsi in L.24.600 con restituzione alla Siti della differenza.

Si confida che cotesta istanza possa trovare nella spirito di equità, che anima l'Amministrazione, il suo completo accoglimento.

S.I.T.I.

Società Industrie Telefoniche Italiane in
liquidazione.

~~P.P. a procura e regio notaio G.A. Ferrario in
data 5 giugno 1986).~~

Il liquidatore
avv. Sergio Grezioso

Milano, ... marzo 1934 XVIII

2 copie
in bustina

Spett. Ministero della Marina,

La sottoscritta
Società Industrie Telegrafiche Italiane
(S.I.T.I.), desiderosa di definire
la pratica pendente presso cotesto
Ministero circa il chiesto condono
delle multe per ritardata consegna
si vorrà di ria fornire i termini
esatti della questione.

Con contratto del 21 gennaio 1935
la scrivente Società si era impe-
gnata di fornire al Ministero
della Marina otto pannelli radio-
trasmettenti con termine di
consegna al 27 luglio 1935.

Iniziatasi la lavorazione la
Società si trovò a dover subire
alcuni ritardi per effetto di
insospettite lentezze nella consegna

di materiali provenienti dalla
Germania. Di tali lentezze e delle
loro conseguenze, essa Società di
~~scelta~~ sottopose al Ministero
con la lettera 19 luglio 1935, nella
quale ~~chiedeva~~ una breve
proroga ~~nel~~ al termine di
consegna giustificando la sua
richiesta con queste motivazioni:

« Come è dimostrato all'egregio
prof. Boella che in questi giorni ci
ha onorati di una sua visita, la
lavorazione meccanica dei vari pezzi
dell'apparato è completamente
finita ed il brevissimo ritardo
nella consegna è causato unica-
mente dai ritardi doganali sulla
consegna del materiale stentato
che, come è noto, deve giungere
lavorato dalla Germania. »

A tale lettera contestò l'Ministero
con foglio 25 luglio 1935 rinviando
deva asserendo essere nella
impossibilità di concedere la
chiesta purwga al terminare di
consegna, ma aggiungendo anche le
seguenti parole:

« Contesto Società potrà in sede
di condanna di penale ~~documentare~~
documentare i motivi di forza
maggiore che hanno provocato il
ritardo e questo Ministero non
mancherà di esaminarli. »

La consegna avvenne alle seguenti
date e con gli indicati ritardi:
sulla data 27 luglio 1935:

3 pannelli consegnati il 20 agosto 1935 = ritardo giorni	
1 pannello	4 settembre = ritardo 23
3 pannelli	14 settembre = ritardo 39
1 pannello	23 settembre = ritardo 45
	57

4
In conformità al consiglio avuto
da cotesto Ministero, la Lib., in
sede di condono di penale, avan-
za sue ragioni. ~~Con~~ Infatti con
lettera 26 ottobre 1935, la Lib. ^{precisa}
i motivi del ritardo dovuti a ^{documentate}
difficoltà doganali; ~~osservando~~ osservando altresì
che essa era ben meritevole
di un condono in considerazione
del fatto che in altra fornitura
dello stesso anno essa aveva
guato ~~il materiale~~ dieci giorni
con un anticipo di due mesi
rispetto alla scadenza stabilita
in contratto.

Ma quella sua equa domanda
si vide in una piena e impulsiva
contenuta nella nota 17 dicembre
1935 Anno XIV N. 25678 di cotesto
Ministero, dopo di che la
pratica ~~ebbe~~ subì un
lungo silenzio.

5
Gli argomenti che ~~sono~~ ^{sono} ~~vergi~~ ^{vergi} ~~adotti~~ ^{adotti} dal Ministero sono ~~due~~ ^{a' due} ~~essenziali~~ ^{essenziali} ~~che~~ ^{che} desideriamo confutare.

a) Si afferma che la Libi non
ha adoperato la necessaria sollecitu-
dine nel comunicare ^{all'estero} le
materie prime. Infatti, dice la
nota ministeriale, il contratto venne
firmato il 21 gennaio 1935 e l'ordi-
nazione delle materie prime venne
data il 8 marzo successivo. La qua-
le è un equivoco. È vero che
il contratto venne firmato il
21 gennaio 1935, ma esso non
diventava definitivo se non
con l'approvazione dell'Intermini-
steriale, e tale approvazione
non è stata ^{comunicata} ~~dato~~ che il 27
marzo 1935, con ~~distinta~~ lettera
raccomandata N. 13600. Dunque la Libi

~~ma~~ che poteva attendere
il perfezionamento del contratto
prima di procedere alle
ordinazioni di materie prime,
ha in realtà provveduto che
settimane prima dell'approvazione.

Il rilievo, dunque, di mancata
solicitudine non ha motivo
di essere.

b) Mi pare fondata la seconda
argomentazione per la quale
a giudizio di questo Ministero -
la ritardata consegna di materie
prime non può essere ragione
valida agli effetti del chiesto
condono. Tale circostanza - dice
la nota ministeriale - può solo
consentire alla Ditta di chiedere
se crede, alla Ditta che le ha
fornite tali materie il risarcimen-
to del danno recatole col suo
ritardo.

Ma occorre osservare al riguardo

che nell'epoca di cui si tratta
~~il commercio~~ l'importazione
non era libera poiché erano già
entrate in vigore delle restrizioni
di contingente. Ora di fronte
alle disposizioni restrittive ^{dell'importazione} emanate
d'imperio dalle Autorità compe-
tenti, i ritardi della Ditta
Estere fornitrice rientrano
nella "forza maggiore" la quale
quindi deve far sentire i
suoi effetti nei rapporti fra
la Ditta italiana e lo Stato, e
cioè ^{tanto più in} quanto la Ditta non
intende ~~che~~ modificare i criteri
giuridici a cui si è ispirato
il Consiglio di Stato (e di quali è
cenno nella nota ministeriale)
ma soltanto ~~non~~ ^{di} far appello a
quei motivi di equità ai
quali crede di ~~potere ragionevolmente~~ ^{potere ragionevolmente} far
ricorso avendo ~~sempre~~ anche in
altre forniture dimostrata la sua
buona volontà e la sua pronta sollecitudine.

Questi motivi di equità che ⁸
qui si invocano trovano un
altro e valido sussidio in ~~un~~
il mio danno sopportato dalla
Società e del quale sarebbe giusto
risarcirla.

È da ricordare, infatti, che il
citato contratto 21 gennaio 1935 stabi-
liva all'art. 10 che il pagamento
dovesse essere corrisposto ~~subito~~ dopo
la consegna e l'accettazione del
collante. Perciò, essendo avvenuto il
collante senza dar luogo a trimarchi,
~~dove~~ il pagamento doveva seguire
subito dopo. Invece, nel 10 ottobre 1935
il ~~detto~~ cotesto Ministero scrisse alla
Marin-Arm. della Spezia perché
si facesse luogo alla liquidazione. Ma
il predetto ufficio, per il semplice
fatto ~~che~~ di non riuscire ad avere
uno dei Buoni di carico per un
pannello spedito in Sicilia, ritardò

tanto il pagamento che questa
avvenne soltanto nel luglio 1936
con oltre otto mesi di ritardo.

18. ~~Per di più~~ È noto a cotesto Ministero che la Siti, per urgente necessità di cassa, cedette ~~il~~ ^{proprio} credito ~~nel~~ ^{nel} ~~quavembre~~ ^{ottobre} 1935 alla Banca d'America e d'Italia, ~~la quale~~ ^{notificando} regolarmente la cedeva al debitore ceduto. Ora ~~per~~ ⁱ ~~molto~~ ^{molto} mesi di ritardo nel pagamento hanno prodotto, ~~per~~ ^{per} interessi e commissioni, un aggravio di circa £ 18.000, che ~~per equità~~ ^{per} ~~non~~ ^{non} la Siti ha dovuto sopportare evidentemente per colpa ~~di altri~~ ^{di} ~~co~~ ^{co} ~~di~~ ^{di} cotesta Amministrazione.

Pertanto pare equo che la multa per ritardata consegna inflitta da questo Ministero venga ^{interamente} condonata, non solo per

le ragioni esposte più sopra,
ma anche a compenso dell'^{una}
gente danno procurato alla
Sti dal ritardato pagamento
della fornitura.

Ed ora un'ultima osservazione
che ha carattere di ^{Doverosa} Rettilica.

[Questo Ministero ha applicato
nella misura massima consentita,
la penale calcolando il 10 per
cento dell'importo della fornitura
e quindi, poiché detta fornitura
era di £ 328,000, trattenevamo
una penale di £ 32,800.

Ors l'art. 12 del contratto 21 gennaio
1935 prescrive, che in caso di
ritardata consegna, «la Ditta sia
soggetta alla multa di £ 0,20
per ogni cento lire del prezzo di
ciascun pannello in ritardo e per
ogni giorno di ritardo.»
Ritornando il calcolo in base a queste prescrizioni contrattuali si ha:

N2 3 Pannelli pronti collaudo il 20 agosto 1935,
 ritardo giorni 23,
 importo della fornitura L. 123.000.-

multa 0.20 % al giorno L. 5.658.-

N2 1 Pannello consegnato il giorno 5 sett. 1935,
 ritardo giorni 39,
 importo della fornitura L. 41.000.-

multa 0.20 % al giorno L. 3.198.-

N2 3 Pannelli consegnati il giorno 11 sett. 1935,
 ritardo giorni 45,
 importo della fornitura L. 123.000.-

multa 0.20 % al giorno ~~XXXXXXX~~ L. 11.070.-

N2 1 Pannello consegnato il giorno 23 sett. 1935,
 ritardo giorni 57,
 importo della fornitura L. 41.000.-

multa 0.20 % al giorno L. 4.674.-

TOTALE L. 24.600.-

=====

222

2

*accogliamola per via
 di via michele in via*

12

Se, dunque, in danno della ^{inter-}
cotesta Ministero delle Poste e
Telegr. la penale, ~~negata~~
respingendo tutte le ^{valide} ragioni che
ne consigliano il condono, essa
penale non potrebbe essere
di £ 32.800, ma, a termini
dell'art. 12 del contratto, dovrebbe
calcolarsi in £ 24.600 con
restituzione alla Li della differenza.

Si confida che ~~questo~~ cotesta
istanza possa trovare nello
spirito di equità che anima
l'amministrazione, il suo
completo acoglimento.

~~Per~~ S. J. G. J.
Società Industrie Telefoniche Italiane in liquidazione
p.p.a. (procura a rogito notaio C. A. Ferraro in
data 3 giugno 1936)

Roma, 24th marzo 1939

Gregg ing. Gruner,

In seguito al vostro
colloquio di ieri qui a Roma, mi
sono recato alla Marina per
avere qualche notizia della
nota pratica di cui avevo
già esposto i termini, rimanendo
di accordo ^{col funzionario} che l'ufficio avrebbe
esaminato i precedenti.

Più che ho avuto l'impressione
che la pratica non ha affatto
camminato e che i colloqui
~~non~~ non hanno portato ad alcun
risultato, penso si sia conveniente
presentare ~~anche~~ ~~la~~ ~~mi~~
preciso esposto in carta da bollo
di lire sei per incanalare
nelle forme normali la ^{vostra richiesta} ~~pratica~~.

Le trasmetto la bozza che
ella potrà far trascrivere
in bollo
e firmare.

Ma poco tornerò dal generale
Dallora? per l'altra questione
~~di relazione~~ con l'Officina
radiotelegrafica.

Cordiali saluti

Adel



S. I. T. I.
SOCIETÀ INDUSTRIE TELEFONICHE ITALIANE

ANONIMA CAPITALE L. 16.000.000 INTERAMENTE VERSATO
39, VIA LUIGI BODIO ~~ITALIANO~~ - VIA LUIGI BODIO, 39

Codice Telegrafico
A. B. C. 6a Edizione

c/c postale 3/15236 Milano

Telegrammi: FONOSITITERA

Telefoni | 691-951 - 691-952
| 691-953 - 691-954

Concessionaria Esclusiva
dei **BREVETTI FULD**
per l'Italia e Colonie

Da citarsi nella risposta

Ufficio	DIR.	G. E.
---------	------	-------

Milano, (z.p.V.) 28 marzo 1939-XVII.
Casella Postale 3598

Sua Eccellenza,

Avv. Ivano Bonomi,

Piazza della Libertà, 4,

R O M A .

Eccellenza,

Ricevo stimata Sua del 24 corr.

Allegato alla presente Le mando il memoriale per il
Ministero della Marina scritto su carta bollata da L. 6.-

La ringrazio di nuovo del Suo cortese interessamento
e Le porgo i miei più distinti ossequi.

Dev.mo :

*Il ricorso è firmato dal
nuovo liquidatore della S.I.T.I.:
d' avv. Sergio Prezioso.*

MEMORIALE.

Sing. Gen. Armi e Ammiraglio Naveli

D. Vittore E. R. C. C.

Legione III



Sp. Ag. Corriere della Sera

Regia Aeronautica



S. I. T. I.

SOCIETÀ INDUSTRIE
TELEFONICHE ITALIANE

MILANO

VIA LUIGI BODIO N. 39

CASELLA POSTALE N. 3598

Via Mauro

Via Mauro

Gen. Lieta. Lit. 11 Roma, 30 marzo 1939

Ho ricevuto l'esposto in
data 28.11.39 firmato dal
liquidatore avv. Sergio
Pignolo.

~~Ho~~ Oggi ho
consegnato l'esposto all'
Ufficio competente del
Ministero delle Finanze
aggiungendo le varie
note cortesi che
la pratica era rapida
mente esaminata. Ho
presso a disposizione dell'Ufficio
per chiarimenti o altro.
Ho attesa di ricevere
della pratica stessa
miei migliori saluti.



S. I. T. I.

SOCIETÀ INDUSTRIE TELEFONICHE ITALIANE

Codice Telegrafico
A. B. C. 6a. Edizione

c/c postale 3/15236 Milano

Telegrammi: FONOSITITERA

Telefoni: 691-951 - 691-952
691-953 - 691-954

Concessionaria Esclusiva
dei BREVETTI FULD
per l'Italia e Colonie

Da citarsi nella risposta

Ufficio	DIR.	G/E.
---------	------	------

ANONIMA - CAPITALE L. 8.000.000 (VERSATO L. 8.000.000)
39, VIA LUIGI BODIO - MILANO - VIA LUIGI BODIO, 39

Milano, (z.p. V.) 26 aprile 1939-XVII.
Casella Postale 3598

Sua Eccellenza

Avv. Ivance Bonomi,

Piazza della Libertà, 4,

R O M A .

Eccellenza,

Mi riferisco alla Sua del 30 marzo u.s..

In data odierna è pervenuto alla SITI dal Ministero della Marina, la qui allegata nota, che mi premuro inviarLe.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più distinti ossequi.

ALLEGATO- I LETTERA MINISTERO MARINA.



Roma, 19 APR. 1939 Anno XVII

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE
ARMI ED ARMAMENTI NAVALI

Div. ARMI. 3°

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARMI - ROMA

Prot. N° 126295 Allegati

LA "S.I.T.I." Società
Industria Telefoniche Italiane
MILANO

APR. 1939

di Roma 19/4/39

ARGOMENTO: Contratto 21 gennaio 1935 per fornitura di 6 pannelli trasmettenti. Nuova richiesta di condono delle penalità. -

- 1 - Si fa riferimento alla nuova istanza in data 20 marzo 1939 con cui avete insistito nella domanda di restituzione delle penalità a montanti a L.32.225/6 (non a L.32.800 come scritto nell'istanza) inflittevi per ritardi nella consegna degli 6 pannelli trasmettenti oggetto del contratto 21 gennaio 1935.
- 2 - Tale istanza non può essere presa in considerazione sia per quanto vi fu comunicato col dispaccio 25676 del 13 dicembre 1935 inviatavi in risposta all'istanza presentata prima della liquidazione della fornitura, e sia perché - essendo trascorsi più di due anni dall'emissione del mandato di saldo - per l'art. 51 delle Condizioni Generali di appalto approvate col R.D. 13 marzo 1910, n. 135 non potete più avanzare reclami relativamente alle penalità di cui sopra.

p. IL SOTTOSCRITTOARIO DI GIÀTO

Veri



A Sua Eccellenza

Prof. Avv. Ivano Bonomi,

Piazza della Libertà Libertà, 4,

R O M A .



Via Mauro Macchi, 63

S. I. T. I.

SOCIETÀ INDUSTRIE
TELEFONICHE ITALIANE

M I L A N O

VIA LUIGI BODIO N. 39

CASELLA POSTALE N. 3598

Roma, 29 aprile '39

Egregio Ing. Gmuer,

Ricevo la sua lettera con acclusa la risposta della Marina al memoriale 28 marzo 1939.

La risposta non mi sorprende perché nei colloqui avuti, in varie riprese, coi funzionari di quel Ministero ho incontrato una manifesta riluttanza a riesaminare a fondo la questione.

Mi è sempre opposta la considerazione comunicata alla Società con nota ministeriale del 13 dicembre 1935, ma io ho ~~voluto~~ voluto, con l'ultima istanza scritta, provocare una discussione su quella ~~considerazione~~ ^{repulsa}.

Ora non solo ^{il Ministero} ~~si~~ ~~compromette~~
quella risposta negativa
risalente a ~~£~~ oltre tre anni
fa, ma ~~non~~ aggiunge l'argo-
mento nuovo ~~dell'~~ del biennio
dall'emissione del mandato
di saldo.

Non ho potuto stabilire
con esattezza la data di
emissione di tale mandato
di ^{saldo} ~~pagamento~~, ma dal
pro-nome della Liti si
può stabilire che esso
~~è~~ venne emesso nel primo
semestre del 1936. Infatti
il pagamento avvenne nel
luglio 1936, ma ~~il conto~~
sembra, ~~dell'atto~~ da lettera in atti,

che ~~ho avuto per~~ la liquidazione
sia stata fatta nel
maggio 1936.

Comunque è strano che
quando, dopo l'aprile 1938,
io ho cominciato ^{per suo incarico} ad occuparmi
della pratica, non ~~mi si sia~~
~~mai~~ ^{mai} apposta ~~mai~~ questa
pregiudiziale del biennio,
che già sarebbe stato trascorso
~~quando ebbi da lei~~
~~l'incarico~~ nella prima
vera estate del ~~1938~~ 1938.

Che fare ora? Temo proprio
che la ~~pratica~~ ~~questione~~ sia
compromessa e che non
sia il caso di insistere. Ma
la Marina ha ribadito

il principio espresso nella
nota del 1935 e non
intende decampare dal
suo atteggiamento. Si potrebbe
iniziare una lite, ma
tengo molto dell'esito, e
non potrei in coscienza
consigliarla.

Gradirei conoscere il
suo pensiero in proposito.
Con i migliori saluti.

Ing. Imuer

Soc. Ind. Telefonica Italiana

Via Mauro Marchi, 63

Milano

Pratica Liti - Ministero Marina
Roma, 15 maggio 1899

Egregio sig. Gerner,

L' avv. Bergmann

che ho visto qui e col quale ho
conversato delle note pratiche
della Liti, mi riferisce che Ella
si è persuasa che ormai sia
inutile insistere sulla richiesta
per condono di multe anche in
parziale compenso dei danni ca-
gionati da ritardato pagamento.

Le confermo che un' azione
giudiziarla non avrebbe fonda-
mento e un' insistenza nostra
presso i funzionari amministrati-
vi non otterrebbe alcun risul-
tato. Anzi debbo confessarle che
non ho mai trovato ~~nessun~~ ~~nessun~~

in refuma altra amminis-
trazione una così fredde
indifferenza come al Dicastero
della Marina.

con i migliori saghi
del